



COMUNE DI SANT'ARCANGELO

(Provincia di Potenza)

STATUTO COMUNALE

Allegato "A" alla deliberazione del consiglio comunale

n. 32 del 27 luglio 2006

IL SINDACO
Domenico ESPOSITO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Andrea LA ROCCA

INDICE

TITOLO I	5
PRINCIPI GENERALI	5
<i>Art. 1 – Autonomia statutaria</i>	<i>5</i>
<i>Art. 2 - Finalità</i>	<i>5</i>
<i>Art. 3 - Tutela della salute</i>	<i>5</i>
<i>Art. 4 - Tutela del Patrimonio naturale, storico ed artistico</i>	<i>5</i>
<i>Art. 5 - Tutela e valorizzazione del territorio comunale</i>	<i>6</i>
<i>Art. 6 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero</i>	<i>6</i>
<i>Art. 7 - Sviluppo economico</i>	<i>6</i>
<i>Art. 8 - Programmazione e cooperazione con altri enti</i>	<i>7</i>
<i>Art. 9 - Territorio e sede comunale</i>	<i>7</i>
<i>Art. 10 - Albo Pretorio</i>	<i>7</i>
<i>Art. 11 - Stemma e Gonfalone</i>	<i>8</i>
<i>Art. 12 - Consiglio Comunale dei ragazzi</i>	<i>8</i>
<i>Art. 13 - Cittadini di Sant’Arcangelo emigrati</i>	<i>8</i>
TITOLO II	9
ORDINAMENTO STRUTTURALE	9
<i>Art. 14 - Organi elettivi</i>	<i>9</i>
<i>Art. 15 - Consiglio Comunale</i>	<i>9</i>
<i>Art. 16 - Elezione, composizione e durata in carica del Consiglio Comunale</i>	<i>9</i>
<i>Art. 17 - Convocazione della 1^ seduta del Consiglio Comunale</i>	<i>10</i>
<i>Art. 18 - Adempimenti della prima seduta</i>	<i>10</i>
<i>Art. 19 - Funzioni</i>	<i>10</i>
<i>Art. 20 - Consiglieri</i>	<i>11</i>
<i>Art. 21 - Diritti dei consiglieri</i>	<i>12</i>
<i>Art. 22 - Consigliere delegato</i>	<i>12</i>
<i>Art. 23 - Cause di decadenza</i>	<i>13</i>
<i>Art. 24 - Dimissioni dei Consiglieri</i>	<i>13</i>
<i>Art. 25 - Convocazione del Consiglio</i>	<i>13</i>
<i>Art. 26 - Commissioni Consiliari</i>	<i>13</i>
<i>Art. 27 – Gruppi Consiliari</i>	<i>14</i>
<i>Art. 28 - Forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze</i>	<i>14</i>
<i>Art. 29 - Giunta comunale</i>	<i>14</i>
<i>Art. 30 - Composizione e nomina della Giunta</i>	<i>15</i>
<i>Art. 31 - Vice Sindaco</i>	<i>15</i>
<i>Art. 32 - Revoca, dimissioni, decadenza</i>	<i>16</i>
<i>Art. 33 - Funzionamento della Giunta</i>	<i>16</i>
<i>Art. 34 - Sindaco</i>	<i>16</i>
<i>Art. 35 - Elezione del Sindaco</i>	<i>16</i>
<i>Art. 36 – Competenze e Funzioni del Sindaco</i>	<i>17</i>
<i>Art. 37 - Linee programmatiche di mandato</i>	<i>18</i>
<i>Art. 38 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione, decesso del Sindaco</i>	<i>19</i>
<i>Art. 39 - Mozione di sfiducia</i>	<i>19</i>
<i>Art. 40 – Amministratori Locali</i>	<i>19</i>
TITOLO III	20
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI	20
CAPO I	20
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	20
<i>Art. 41 - Partecipazione dei cittadini</i>	<i>20</i>
<i>Art. 42 - Riunioni ed assemblee</i>	<i>21</i>
<i>Art. 43 - Associazioni</i>	<i>21</i>
<i>Art. 44 - Diritti delle associazioni</i>	<i>21</i>
<i>Art. 45 - Contributi alle associazioni</i>	<i>21</i>
<i>Art. 46 - Volontariato</i>	<i>22</i>
CAPO II	22

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	22
<i>Art. 47 - Consultazioni</i>	22
<i>Art. 48 - Petizioni</i>	22
<i>Art. 49 - Proposte</i>	22
<i>Art. 50 - Istanze</i>	23
<i>Art. 51 - Partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini stranieri</i>	23
<i>Art. 52 - Referendum</i>	23
<i>Art. 53 - Effetti del referendum</i>	24
<i>Art. 54 - Diritto di accesso</i>	24
<i>Art. 55 - Diritto di informazione</i>	24
CAPO III	24
DIFENSORE CIVICO	24
<i>Art. 56 - Istituzione dell'ufficio</i>	24
<i>Art. 57 - Nomina</i>	25
<i>Art. 58 - Decadenza e revoca</i>	25
<i>Art. 59 - Funzioni</i>	25
<i>Art. 60 - Facoltà e prerogative</i>	26
<i>Art. 61 - Relazione annuale</i>	26
TITOLO IV	27
SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE	27
<i>Art. 62 - Forma di gestione</i>	27
<i>Art. 63 - Gestione Associata</i>	28
<i>Art. 64 - Convenzioni</i>	28
<i>Art. 65 - Accordi di programma</i>	29
<i>Art. 66 - Consorzi</i>	29
<i>Art. 67 - Contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione</i>	29
TITOLO V	30
ATTIVITA' PROVEDIMENTALE	30
<i>Art. 68 - Regolamenti</i>	30
<i>Art. 69 - Deliberazioni</i>	30
<i>Art. 70 - Decreti del Sindaco</i>	31
TITOLO VI	32
UFFICI E PERSONALE	32
CAPO I	32
UFFICI	32
<i>Art. 71 - Principi strutturali ed organizzativi</i>	32
<i>Art. 72 - Regolamento degli uffici e dei servizi</i>	32
<i>Art. 73 - Struttura organizzativa</i>	33
<i>Art. 74 - Diritti e doveri dei dipendenti</i>	33
CAPO II	34
PERSONALE DIRETTIVO	34
<i>Art. 75 - Direttore generale</i>	34
<i>Art. 76 - Responsabili degli uffici e dei servizi</i>	34
<i>Art. 77 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi</i>	35
<i>Art. 78 - Incarichi esterni</i>	35
<i>Art. 79 - Collaborazioni esterne</i>	36
CAPO III	36
IL SEGRETARIO COMUNALE	36
<i>Art. 80 - Il Segretario comunale</i>	36
<i>Art. 81 - Funzioni del Segretario comunale</i>	36
<i>Art. 82 - Vice Segretario comunale</i>	37
TITOLO VII	37
FINANZA E CONTABILITA'	37
<i>Art. 83 - Ordinamento</i>	37
<i>Art. 84 - Attività finanziaria del Comune</i>	38
<i>Art. 85 - Amministrazione dei beni comunali</i>	38

<i>Art. 86 - Bilancio comunale</i>	38
<i>Art. 87 - Il Collegio dei Revisori dei conti</i>	38
TITOLO VIII	39
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	39
<i>Art. 88 - Approvazione dello Statuto</i>	39
<i>Art. 89 - Modifiche allo statuto</i>	39
<i>Art. 90 – Sanzioni Amministrative</i>	40
<i>Art. 91 - Entrata in vigore</i>	40

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Autonomia statutaria

1. Il Comune di Sant’Arcangelo è Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento della Repubblica, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità santarcangiolese nei rapporti con lo Stato, con la Regione Basilicata, con la Provincia di Potenza, con l’Unione Europea e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Sant’Arcangelo ispirandosi ai valori ed ai principi della Costituzione italiana.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.
3. Promuove ogni azione tesa ad una maggiore integrazione con i comuni della Val d’Agri.

Art. 3 - Tutela della salute

1. Il Comune, nell’ambito delle sue competenze concorre a garantire il diritto alla salute, predispone strumenti idonei a renderlo effettivo, favorisce una sua efficace prevenzione e ne assicura la tutela, garantisce la sicurezza dell’ambiente e del luogo di lavoro.
2. Opera per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento ad anziani, minori, invalidi, inabili, tossicodipendenti; ne favorisce e sostiene le relative associazioni.

Art. 4 - Tutela del Patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il Patrimonio naturale, storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

3. Promuove il servizio pubblico e privato dell'informazione al fine di garantire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio naturale, storico, artistico e naturale.

Art. 5 - Tutela e valorizzazione del territorio comunale

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli insediamenti agricoli, industriali, turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Favorisce la valorizzazione ed il recupero del centro storico quale patrimonio essenziale dell'attività sociale e culturale della comunità santarcangiolese.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche, attraverso un piano traffico.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità anche attraverso eventuali forme di volontariato.

Art. 6 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali, con particolare riferimento alle tradizioni musicali e religiose.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tale finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organizzazioni di volontariato ed associazioni, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 7 - Sviluppo economico

1. Il Comune persegue la valorizzazione economica delle proprie vocazioni territoriali con particolare riferimento al settore agricolo e all'artigianato locale; favorisce misure atte a stimolarne l'attività e l'associazionismo, per consentire una maggiore distribuzione e

collocazione dei prodotti, nonché una più equa remunerazione del lavoro.

2. Coordina le attività commerciali in modo da consentire un'organizzazione diffusa e razionale dell'apparato distributivo.
3. Promuove l'attività industriale, con particolare riferimento al settore agro alimentare e delle tecnologie avanzate, purché in ogni caso, compatibile con l'ambiente.
4. Il Comune stimola iniziative volte a favorire la qualificazione professionale e l'occupazione giovanile.

Art. 8 - Programmazione e cooperazione con altri enti

1. Per il raggiungimento dei propri fini, il Comune adotta il metodo della programmazione, della trasparenza e della pubblicità, ricercando l'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali esistenti sul proprio territorio.
2. I rapporti con gli altri Comuni, Comunità Montana, Provincia e Regione, sono ispirati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà pur nel rispetto delle reciproche sfere di autonomia.
3. Il Comune promuove ed aderisce a forme di solidarietà sociale ed umanitaria, di rilevanza nazionale ed internazionale allo scopo di consentire una maggiore integrazione e comprensione tra popoli e culture. Tali rapporti d'integrazione possono esprimersi anche nelle forme del gemellaggio.

Art. 9 - Territorio e sede comunale

1. Il territorio si estende per Kmq. **89,47** e confina con i Comuni di: Aliano, Colobrarò, Roccanova, Senise e Tursi.
2. I confini geografici, che determinano la superficie del territorio attribuito al Comune, definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita la sua funzione ed i suoi poteri.
3. Il palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Corso Vittorio Emanuele.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. All'interno del territorio del Comune di Sant'Arcangelo non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 10 - Albo Pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario Comunale cura l’affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 11 - Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome “*Comune di Sant’Arcangelo*” e con il relativo stemma.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.
3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Art. 12 - Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l’elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 13 - Cittadini di Sant’Arcangelo emigrati

1. Il Comune, nell’ambito delle proprie ed autonome iniziative, cura e valorizza in modo costante e continuo i rapporti con i cittadini di Sant’Arcangelo emigrati nel mondo in modo che non siano dimenticate le proprie origini.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, il Comune può prevedere, annualmente, un’apposita somma nel bilancio comunale.

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 14 - Organi elettivi

1. Sono organi del Comune, il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco; le rispettive competenze sono regolate dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 15 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Esso è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.
2. La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco; in sua assenza o in caso di impedimento essa spetta al Vice-Sindaco o in subordine al consigliere immediatamente più anziano. Si considera consigliere anziano colui che nella tornata elettorale ha conseguito il maggior numero di preferenze. A parità di voti tale viene considerato il più anziano di età.
3. Il presidente del consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
4. L'organizzazione ed il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento, adottato e modificato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 16 - Elezione, composizione e durata in carica del Consiglio Comunale

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause d'ineleggibilità ed incompatibilità nonché alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge e, relativamente alla decadenza, anche dal presente statuto.
2. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed indifferibili.

Art. 17 - Convocazione della 1^a seduta del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione, e comunque nel rispetto della normativa vigente.

Art. 18 - Adempimenti della prima seduta

1. Nella prima seduta il Consiglio Comunale prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge.
2. Il consiglio comunale elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi della normativa vigente.
3. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Art. 19 - Funzioni

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) Statuti dell'Ente e delle Aziende Speciali, i Regolamenti, ad eccezione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, il rendiconto, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) convenzioni tra Comuni e convenzioni tra Comune e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

- d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e di aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, queste ultime di competenza della Giunta; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - k) definizione degli indirizzi per la nomina limitatamente all'arco temporale del mandato politico amministrativo del Consiglio e designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché nomine dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.
3. Il Consiglio partecipa, inoltre, alla definizione, adeguamento e verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori, anche attraverso atti deliberativi approvato dal Consiglio medesimo.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 20 - Consiglieri

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, con l'adozione della relativa deliberazione.

2. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
3. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 21 - Diritti dei consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, e possono formulare raccomandazioni e presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti osservando le procedure stabilite dal Regolamento.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
3. Ai consiglieri comunali è consentito ottenere gratuitamente copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato, ed il relativo rilascio è disciplinato dal regolamento e dalla normativa vigente.
4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
5. Le aspettative, i permessi, le indennità, ed i rimborsi spese spettanti ai consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabiliti dalla legge.

Art. 22 - Consigliere delegato

1. Il sindaco, con atto motivato, può affidare ai singoli consiglieri, in numero non superiore a quattro, deleghe speciali su specifiche materie o per la rappresentanza del comune in seno ad enti, istituzioni o aziende, le cui nomine non sono riservate per legge ad altri organismi. Della nomina viene data comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva alla nomina stessa.
2. Le deleghe devono prevedere un termine di scadenza. Il comune può dotarsi di apposito regolamento comunale e prevedere eventuali gettoni di presenza limitatamente alla partecipazione di cui al comma precedente.
3. Il consigliere delegato è invitato alle riunioni della giunta comunale limitatamente alla discussione afferente il suo incarico.
4. Il consigliere delegato partecipa alla discussione di cui al comma precedente senza diritto di voto.

Art. 23 - Cause di decadenza

1. Decade dalla carica il consigliere comunale che, senza giustificato motivo, non intervenga a cinque sedute consecutive del Consiglio Comunale, indipendentemente dal tipo di sessione.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
3. Il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7/08/1990, n. 241, e s.m. e i., a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze ed a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che in ogni modo non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 24 - Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate in forma scritta al Consiglio; esse sono immediatamente registrate al protocollo nell'ordine temporale di presentazione; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse, deve provvedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione risultante dal protocollo dell'Ente.

Art. 25 - Convocazione del Consiglio

1. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno da trattare è effettuato dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un *quinto* dei consiglieri. In tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la convocazione è effettuata dal Vice-Sindaco e in mancanza dall'Assessore anziano.
3. Le norme relative alla convocazione ed al funzionamento del consiglio comunale sono contenute, per quanto non previsto dalla legge e nel presente statuto, nell'apposito regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Art. 26 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, commissioni a carattere permanente o formate per scopi specifici.
2. I poteri, la composizione, ed il funzionamento delle commissioni, sono disciplinate dal Regolamento consiliare.
3. Alle commissioni è affidato il compito di agevolare e snellire i lavori del consiglio, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte all'esame del Consiglio.

Art. 27 – Gruppi Consiliari

1. I consiglieri eletti nella stessa lista si costituiscono in gruppi e ne danno comunicazione al Segretario comunale indicando ognuno il relativo capogruppo. Qualora non si esercita tale facoltà, o nelle more della designazione, il capogruppo è individuato, nell'ambito di ogni lista, nel consigliere non componente della giunta, più anziano di età.
2. Il consigliere che eventualmente si dissocia dal gruppo di appartenenza deve indicare il gruppo in cui confluisce e comunicarlo al segretario comunale.
3. Ogni gruppo deve essere composto almeno da due consiglieri. Sono riconosciuti, invece, i diritti di gruppo ad un solo consigliere se questi sia l'unico rappresentante di una lista che abbia ottenuto un solo seggio.
4. Il regolamento comunale deve prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni nel rispetto del principio della proporzionalità.
5. La conferenza è presieduta dal Presidente del consiglio comunale.

Art. 28 - Forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze

1. Il consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; in tal caso la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Le modalità di funzionamento di dette commissioni, se istituite, saranno stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 29 - Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo esecutivo del Comune, collabora con il Sindaco nel governo del Comune, impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadono nelle competenze, previste dalle Leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Stesso.
3. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 30 - Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero **massimo** di **sei** Assessori, di cui uno è investito della carica di Vice-Sindaco
2. Il Vice-Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione.
3. Gli Assessori possono, con delega del Sindaco essere preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata in ogni momento dal Sindaco.
4. Gli Assessori sono scelti, normalmente, tra i consiglieri.
5. Possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni, fino ad un massimo del 50% del numero degli assessori di cui al comma 1[^], purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolari requisiti di competenza ed esperienza tecnica, amministrativa, o professionale. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute consiliari ed intervenire nella discussione senza diritto di voto.
6. Il numero degli assessori esterni non potrà comunque superare il numero degli assessori consiglieri.
7. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Art. 31 - Vice Sindaco

1. Il Vice- Sindaco è l'Assessore che a tale funzione viene designato nel documento programmatico ed ha delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni.

Art. 32 - Revoca, dimissioni, decadenza

1. Il Sindaco può procedere alla revoca e sostituzione di uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
2. Le dimissioni degli assessori sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dalla loro accettazione.
3. La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. La Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 33 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. La giunta opera in modo collegiale, informando la propria attività ai principi della trasparenza, efficienza ed efficacia, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge una funzione propositiva e d'impulso nei confronti dello stesso.
3. La giunta è competente inoltre in merito a:
 - a) disporre l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - b) introdurre o resistere alle azioni giudiziarie, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado d'appello, nominando il legale patrocinatore dell'ente, e deliberare in ordine alle transazioni;
 - c) autorizza il sindaco, rispetto al precedente punto b) a stare in giudizio come attore o convenuto
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, sono presiedute del Sindaco e in caso di assenza o di impedimento dal Vice-Sindaco.

Art. 34 - Sindaco

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. Egli è rappresentante legale del Comune.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo Stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 35 - Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto, secondo le disposizioni dettate dalla legge, a suffragio universale e diretto ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Nelle seduta di insediamento, presta, davanti al Consiglio, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 36 – Competenze e Funzioni del Sindaco

Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione:

1. Nomina e revoca gli Assessori.
2. Delle nomine, revoche e delle deleghe ai consiglieri comunali ne fa comunicazione al Consiglio nella prima seduta consiliare utile.
3. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
4. Il Sindaco, inoltre:
 - a) convoca e presiede la Giunta;
 - b) rappresenta il Comune in giudizio, fatta salva la facoltà di delegare detta rappresentanza ad un assessore o ad un dipendente cui abbia conferito le funzioni dirigenziali;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - d) esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
 - e) esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; quale rappresentante della comunità locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
 - f) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - g) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - h) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna per alte specializzazioni secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
5. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di Stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;

- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
6. Il Sindaco quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere la prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
7. Se l'ordinanza contingibile ed urgente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
8. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando provvedimenti contingibili ed urgenti.
9. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 37 - Linee programmatiche di mandato

1. Il Sindaco, entro il termine di 60 giorni dal suo insediamento, sentita la giunta, deve sottoporre all'approvazione del consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. La presentazione è preceduta dal deposito presso la Segreteria Comunale, almeno 10 giorni prima della seduta consiliare del relativo documento programmatico, al fine di consentire ai membri del consiglio di intervenire nel programma di governo.
3. Ciascun consigliere, nel termine di 4 giorni da quello della notifica al proprio capogruppo consiliare dell'avvenuto deposito, può proporre integrazioni, adeguamenti e modifiche al suddetto documento, mediante la presentazione di specifici emendamenti da consegnare al segretario comunale.
4. Nella proposta deliberativa di presentazione delle linee programmatiche di mandato, deve darsi conto dell'accoglimento o rigetto degli emendamenti pervenuti.
5. La verifica da parte del consiglio della realizzazione delle linee programmatiche di mandato avviene nel mese di settembre di ogni

anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.

6. Il consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto od in parte non più adeguato può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da seguire.
7. Il sindaco, in qualunque momento, sentita la giunta, può presentare al consiglio, per la relativa approvazione, proposta di modifica delle originarie linee programmatiche.

Art. 38 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione, decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo Scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 39 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni dello stesso.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di un mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno *due quinti* dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 40 – Amministratori Locali

1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo nel tempo, dei servizi e delle risorse

- necessarie ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
2. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, i consiglieri dei comuni, i componenti delle giunte comunali, i presidenti dei consigli comunali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.
 3. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato alla imparzialità ed al principio della buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità.
 4. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
 5. Al Sindaco, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali, è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.
 6. I componenti della giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 41 - Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente, valorizzando le realtà associative di ogni ispirazione ideale, culturale, etnica e religiosa che concorrono alla vita democratica della comunità.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nel procedimento amministrativo.

Art. 42 - Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, culturali, sociali, sportive e ricreative.
2. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sostenere proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 43 - Associazioni

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti nel proprio territorio.
2. A tal fine la Giunta comunale, su istanza degli interessati, può registrare le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale, purché le stesse depositino in comune copia dello statuto e non siano in contrasto con le norme di legge.

Art. 44 - Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, tramite un suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 45 - Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa. Può, altresì, mettere a disposizione delle associazioni, a titolo di contributo in natura, strutture beni o servizi in modo gratuito.
2. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente, sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

3. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impegno.

Art. 46 - Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale
2. civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale. L'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

CAPO II MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 47 - Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 48 - Petizioni

1. I cittadini del Comune possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La petizione dovrà essere sottoscritta da almeno 200 cittadini.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 60 giorni. Se tale termine non viene rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della stessa. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente, solitamente al primo firmatario, la comunicazione.

Art. 49 - Proposte

1. I cittadini possono avanzare al Comune proposte di adozione di deliberazione in merito alle materie di competenza della Giunta e del Consiglio.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 150 elettori del Comune. Il Sindaco ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio o della Giunta entro 40 giorni dalla data di presentazione.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i suoi proponenti si può giungere alla stipula di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 50 - Istanze

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere istanze scritte al sindaco, in merito a specifici aspetti, di rilevanza collettiva, dell'attività della popolazione.
2. La risposta all'istanza deve essere fornita entro 30 giorni dalla presentazione, dal Sindaco, o dal responsabile di servizio, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Art. 51 - Partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini stranieri

1. Il Comune di Sant'Arcangelo, nell'ambito dei principi fissati dalla legge 8.3.1994, n. 203 e dal D. Lgs. 25.7.1998, n. 286 e ss. mm. e ii., assicura ai cittadini dell'Unione Europea ed agli stranieri regolarmente soggiornanti, che contribuiscono allo sviluppo della comunità locale, la partecipazione alla vita pubblica, riconoscendo al pari di ogni elettore residente, i diritti di riunione, assemblea, associazione, di proporre istanze, di prendere parte a petizioni, proposte e consultazioni.

Art. 52 - Referendum

1. Sono previsti referendum su questioni di rilevanza generale inerenti materie di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e tariffe, su attività amministrative svincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) n. 500 cittadini aventi diritto al voto;
 - b) il Consiglio comunale.
4. Il Consiglio comunale fissa i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 53 - Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla consultazione la maggioranza degli elettori iscritti alle liste elettorali e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi; altrimenti è dichiarato respinto. Il Sindaco sulla base dei risultati elettorali proclama l'esito del referendum e cura che allo stesso venga data adeguata pubblicità.
2. Se l'esito è favorevole il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito referendario.
3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri comunali.

Art. 54 - Diritto di accesso

1. Ai cittadini, singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta le norme di organizzazione per il rilascio delle copie.

Art. 55 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa, e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

CAPO III DIFENSORE CIVICO

Art. 56 - Istituzione dell'ufficio

1. Il Comune può istituire e l'Ufficio del Difensore Civico al fine di garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione comunale.
2. In accordo con gli altri comuni che fanno parte della Comunità Montana "Medio Agri", potrà essere istituito un unico Difensore civico.
3. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 57 - Nomina

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
2. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
3. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione che lo pongono in rapporto con il Comune di Sant'Arcangelo.

Art. 58 - Decadenza e revoca

1. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
3. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assoluta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza, o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.

Art. 59 - Funzioni

1. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o i regolamenti.
3. Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli o indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di legge.
4. Il Difensore Civico deve, vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti. Inoltre, deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; deve essere disponibile per il pubblico, nel suo ufficio, in uno o più giorni della settimana.

Art. 60 - Facoltà e prerogative

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, unitamente alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il Difensore Civico, nell'esercizio del suo mandato, può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari dei pubblici servizi.
3. Il Difensore Civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento, e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
4. È facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della pubblica amministrazione, di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso.
5. Egli inoltre, partecipa di diritto, come osservatore, alle riunioni del Consiglio Comunale, senza diritto di parola o di voto ancorché consultivo. Può esprimere la propria pubblica opinione solo se richiesta dal Sindaco o da chi presieda l'organo collegiale.
6. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio.

Art. 61 - Relazione annuale

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri Comunali, e discussa entro trenta giorni in Consiglio Comunale.

TITOLO IV
SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

Art. 62 - Forma di gestione

1. L'attività diretta a conseguire obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso i servizi pubblici.
2. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali;
 - c) a mezzo azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unione di comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
3. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione dei servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
4. Il Comune può altresì dare impulso a partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
5. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 63 - Gestione Associata

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri comuni, la Comunità Montana e la Provincia per ricercare e creare forme associative che promuovano lo sviluppo locale.

Art. 64 - Convenzioni

1. Per la gestione coordinata di determinate funzioni o servizi, il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni, con la Provincia e con altri soggetti pubblici.
2. Le convenzioni vengono approvate dal consiglio comunale e possono prevedere la costituzione di uffici comuni, che operano

con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti.

Art. 65 - Accordi di programma

1. Gli accordi di programma sono promossi per la definizione e l'attuazione di opere di interventi che richiedono l'azione coordinata di più enti ed amministrazioni pubbliche.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

Art. 66 - Consorzi

1. Il Comune, per la realizzazione e gestione di servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, può costituire insieme con altri comuni e la Provincia, un consorzio.
2. A questo scopo, il Comune approva, con la maggioranza prevista dalla legge, la relativa convenzione unitamente allo statuto che serve a disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del Consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo da parte del Consorzio, della trasmissione degli atti fondamentali al Comune.
4. Il Comune è rappresentato dal Sindaco o da un suo delegato con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo statuto del Consorzio.
5. il regolamento disciplinerà l'attività amministrativa del Consorzio.

Art. 67 - Contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione

1. Il Comune, nel rispetto dei limiti della legge, promuove la stipulazione di contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenza o servizi aggiuntivi e finalizzati a favorire una migliore qualità dei servizi prestati.

TITOLO V ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE

Art. 68 - Regolamenti

1. Il Comune disciplina lo svolgimento della propria attività, nonché i rapporti con i cittadini, mediante regolamenti, i quali:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
 - b) esplicano i loro effetti limitatamente all'ambito comunale;
 - c) debbono possedere carattere di generalità;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa deliberata dal consiglio comunale per motivate esigenze di pubblico interesse, ed i casi in cui la retroattività sia esplicitamente ammessa od implicitamente consentita dalla legge o dai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico.
2. I regolamenti sono adottati dal consiglio comunale, salvi i casi in cui la competenza risulti attribuita direttamente alla giunta comunale.
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio:
 - a) Dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni di legge sulla pubblicazione all'albo pretorio della stessa deliberazione;
 - b) Per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
4. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi, i quali disciplinano anche il procedimento di esazione o riscossione.

Art. 69 - Deliberazioni

1. La volontà del consiglio e della giunta si esprime mediante le deliberazioni.
2. Ogni proposta deliberativa da sottoporre all'approvazione del consiglio o della giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve riportare i pareri prescritti dalla legge dei competenti responsabili di servizio.
3. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi specifici diversamente disciplinati dalla legge e dal regolamento e sono firmati dal Segretario comunale e dal Sindaco.
4. I verbali delle deliberazioni del consiglio sono redatti dal segretario comunale ovvero, nel caso di sua incompatibilità, da un consigliere nominato dal sindaco.

5. I verbali delle deliberazioni della giunta sono redatti dal segretario comunale ovvero, nel caso di sua incompatibilità, da un assessore nominato dal sindaco.
6. Il consigliere e l'assessore chiamati a sostituire il segretario conservano comunque i loro diritti e prerogative di amministratori, partecipano quindi legittimamente alle relative discussioni e votazioni firmando i relativi verbali di deliberazione esclusivamente in qualità di segretario verbalizzante.
7. Il segretario comunale dispone la pubblicazione delle delibere ed assicura, nel rispetto delle specifiche norme stabilite dal presente statuto e dalla legge, gli adempimenti preordinati all'esecutività ed efficacia delle stesse.
8. Ai responsabili del procedimento competenti per materia, spetta dare attuazione a tutti i provvedimenti deliberativi.

Art. 70 - Decreti del Sindaco

1. I provvedimenti del sindaco, non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di decreti.
2. I decreti sindacali sono esecutivi dal momento della loro emanazione, sono affissi all'albo pretorio, nella sede del Comune, entro il quinto giorno dalla loro adozione e vi rimangono pubblicati per quindici giorni consecutivi.

TITOLO VI
UFFICI E PERSONALE
CAPO I
UFFICI

Art. 71 - Principi strutturali ed organizzativi

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco, e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità in modo da realizzare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
3. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 72 - Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrative in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai funzionari responsabili spetta il compito di definire gli obiettivi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.
3. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contratti in vigore.

Art. 73 - Struttura organizzativa

1. L'organizzazione del Comune si articola in aree/uffici, ai quali sono assegnati una serie di servizi.
2. Ad ogni area è preposto un responsabile che esercita funzioni di direzione con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti gestionali ed operativi di spesa nell'ambito degli stanziamenti assegnati, di gestione del personale e con responsabilità di risultato circa il perseguimento degli obiettivi assegnati.

Art. 74 - Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore generale, se nominato, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina tutte le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a

preservare la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà sindacali.

CAPO II PERSONALE DIRETTIVO

Art. 75 - Direttore generale

1. Il Sindaco, previa stipula di una convenzione tra comuni le cui popolazioni, sommate, raggiungano i 15.000 abitanti e previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
2. Compete, in particolare, al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'art. 197, comma 2, lett. a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 di cui al D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario comunale.
3. Il Direttore generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale. La durata dell'incarico non può eccedere la durata del mandato del Sindaco.
4. Quando non risultano stipulate le convenzioni previste dal comma 1 ed in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al segretario Comunale.

Art. 76 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili delle aree-servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici.
2. I responsabili provvedono ad organizzare le aree-servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale, se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
3. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente ed ad attuare gli indirizzi per raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 77 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili delle aree-servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti, approvano ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - a) presiedono le commissioni di gara e assumono la responsabilità dei relativi procedimenti;
 - b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - c) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
 - d) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide, e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - f) emettono ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
 - g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento, ad eccezione di quelle attribuite per competenza al sindaco;
 - h) rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati;
4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dal regolamento, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 78 - Incarichi esterni

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professioni oppure nel caso in cui ricorrano motivi di specifica organizzazione della struttura amministrativa del Comune.

2. La Giunta comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità degli uffici e dei servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.
3. I Contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 79 - Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni professionali esterne con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

CAPO III IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 80 - Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto in apposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzione con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 81 - Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di giunta comunale e del Consiglio comunale e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco
2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni giuridico amministrative nei confronti degli organi dell'Ente nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco e in conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Inoltre, svolge le seguenti funzioni. Presta, altresì, consulenza giuridica amministrativa agli uffici del Comune. Su espressa richiesta formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico a agli organi dell'ente.
3. Il Segretario Comunale partecipa alle commissioni di studio interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.

4. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum, e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori e dei consiglieri, nonché le mozioni di sfiducia.
5. Il segretario roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio. Autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente ed esercita, infine, ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o da regolamento o conferitagli dal Sindaco.
6. Il segretario comunale presiede le Commissioni di concorso per il reclutamento del personale secondo la disciplina del regolamento di accesso agli impegni.
7. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

Art. 82 - Vice Segretario comunale

1. Il Regolamento e la dotazione organica del personale possono prevedere un Vice Segretario.
2. Il Vice Segretario collabora con il Segretario nelle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITA'

Art. 83 - Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 84 - Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti
2. per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti, e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
3. Il Comune, nei limiti consentiti dalla legge, istituisce, sopprime e regola imposte, tasse e tariffe tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla costituzione, in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
4. La potestà impositiva viene svolta dal Comune nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento tributario previsti dalla legge 27/07/200, n. 212.

Art. 85 - Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, da rivedersi annualmente. Il Responsabile del Servizio Finanziario o altro dipendente appositamente incaricato è responsabile dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte, modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni comunali patrimoniali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali possono essere dati in affitto. I beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.

Art. 86 - Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa individuati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e deliberato dal consiglio comunale osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità e del pareggio economico e finanziario.
3. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 87 - Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il consiglio comunale elegge secondo i criteri stabiliti dalla legge il Collegio dei Revisore dei conti. Il Collegio dei Revisori dura in

carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempimento nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

2. Il collegio Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione.
3. Il collegio, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 88 - Approvazione dello Statuto

1. Lo statuto è deliberato nella sua interezza normativa dal consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non viene raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 89 - Modifiche allo statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale con le modalità di cui all'art. 6 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Art. 90 – Sanzioni Amministrative

1. Salva diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 50,00.
2. L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 91 - Entrata in vigore

1. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.
3. Il segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.